

Terre e rocce da scavo: la gestione con il DPR 120/17

Udine, 9 ottobre 2017


A CURA DI MARCELLO CRUCIANI ANCE -
DIREZIONE LEGISLAZIONE MERCATO PRIVATO

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Come gestire le terre e rocce da scavo?

Le terre e rocce da scavo possono essere:



DL 133/14: la delega

Art. 8 Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto

1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) **coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti**, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

a-bis) **integrazione dell'articolo 183**, comma 1, lettera *bb*), del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;

... segue

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;

d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla *direttiva 2008/98/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'*articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo *decreto legislativo n. 152 del 2006*, e successive modificazioni;

d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli

La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Il nuovo decreto e la sua struttura

- Non è solo un riordino normativo, ma introduce varie novità

➤ Amministrative

➤ Tecniche

Ma ci sono riflessi su ambiente e piani finanziari

- Poche semplificazioni ma vari adempimenti in più e forse l'economia è sempre meno circolare!

Dpr 120/17

È in vigore dal 22 agosto 2017 e cioè
15 gg dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 7
agosto 2017 n. 183

La struttura:

- Le definizioni

e poi....

- Norme comuni
- Norme per opere/attività VIA – AIA > 6mila/mc
- Norme per tutte le altre tipologie di lavori
- Norme transitorie (ma durature)

Infine....

- Altre disposizioni

Attenzione!!!

**Se non si rispettano tutte le indicazioni del decreto il
materiale è rifiuto**

Il decreto 120 lo sottolinea in più di un'occasione

PERIODO TRANSITORIO ART. 27

Piani e progetti già approvati ante 22 agosto 2017

⇒ Normativa previgente (anche alle successive modifiche)

Progetti per i quali è in corso una procedura



⇒ normative previgenti

⇒ adeguamento entro 180 gg (dal 22 agosto)

Cantiere non ancora avviato

Pdu in corso di esame

Le definizioni (solo alcune)

- **Opera** in pratica qualsiasi attività che porti alla produzione delle T & R (anche da un insieme di cantieri)
- **Materiali di scavo** suolo/sottosuolo con T & R + altri materiali (riporti) compresi PVC, VTR, bentonite ecc. in determinate quantità **Allegato 4**
- **Riporto** orizzonte stratigrafico con materiali vari di origine antropica **Allegato 10**
- **Autorità competente** colei che autorizza la realizzazione dell'opera che produce il materiale
- **Caratterizzazione ambientale** per la verifica della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali
- **Deposito intermedio** tra produzione e destinazione
- **Normale pratica industriale** sono le lavorazioni necessarie per l'utilizzo
- **Proponente** → colui che propone il PDU
- **Esecutore** → colui che esegue il PDU
- **Produttore** → colui che presenta la dichiarazione di utilizzo DU

Ancora le definizioni

- Piano di utilizzo → opere soggette a VIA/AIA con cantieri con volume scavo > 6000 mc
- Dichiarazioni di utilizzo → tutte le altre tipologie

Elementi comuni

Pdu-Du

- Forma delle comunicazioni per Pdu-Du

Proponente/esecutore/produttore

➡ Comune, ARPA, Autorità competente

➡ sempre dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante per mail, servizio postale, presentazione diretta

- I volumi di scavo si calcolano sempre in base al progetto

Deposito intermedio art. 2-15-21

Prima dell'utilizzo finale

Dove?

- sito produzione
- sito/i intermedio/i (anche comune a più cantieri)
- sito destinazione

Come?

- Secondo precise prescrizioni tecniche (segnaletica ecc.)
- Idoneità ambientale/urbanistica

Dichiarazione di avvenuto utilizzo Art. 7 all.8

Al termine dell'utilizzo ➡ dichiarazione del produttore/esecutore



unica anche se gli utilizzi sono plurimi



va presentata entro il termine di validità Pdu/Du

Destinatari ➡ ARPA sito destinazione

Comune sito produzione/destinazione

Autorità VIA/AIA (PDU)

Forma ➡ dichiarazione sostitutiva atto notorio

si conserva per 5 anni

Trasporto Art. 6 all.7

Documento di viaggio (che sostituisce la «normale» documentazione)



È redatto in 3 copie (4 se c'è il proponente)

E' compilato per ciascun viaggio al sito di deposito intermedio/di utilizzo finale

Per ogni automezzo  indicare orari ecc..

Va conservato per 3 anni

Normale pratica industriale Art. 2 all.3

«Operazione finalizzata al miglioramento delle caratteristiche merceologiche e per rendere l'uso maggiormente produttivo»

- selezione granulometrica con eventuale eliminazione elementi di origine antropica
- riduzione volumetrica mediante macinazione
- stesa al suolo per asciugatura, maturazione, eventuale biodegradazione naturale additivi

Come procedere per utilizzare le terre – sottoprodotto?

Dipende dalla
tipologia dell'opera

Il regolamento delinea 2 procedure principali e cioè

- Produzione in ambito opera VIA - art.9 ecc.
- Produzione in altra opera - art. 20 -21
- Procedure “speciali” per siti soggetti a bonifica o con fondo naturale “anomalo”

Dichiarazione di utilizzo

Altre opere (art. 20 – 21) pubbliche e private

Il produttore presenta la dich. sost. atto not. al Comune del sito di scavo e all'ARPA con cui attesta il rispetto delle condizioni art. 4 (sottoprodotti)

La dichiarazione deve indicare anche:

- Quantitativo terre – sottoprodotti
- Eventuale sito deposito intermedio
- Sito/i di destinazione
- Estremi titoli abilitativi sito di produzione/di destinazione
- Tempi di utilizzo (max 1 anno o termine di esecuzione opera di destinazione) prorogabili alla scadenza, max 1 volta x 6 mesi max solo per cause forza maggiore

Quando si presenta? 15 gg prima inizio dei lavori

Si può modificare? **Sì**, in caso di modifica sostanziale di quella originaria (vedi art. 15) con preavviso di 15 gg, max 2 volte (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio)




NB: non si debbono allegare analisi, caratterizzazioni ecc. ma è opportuno avere un riscontro scientifico sulle caratteristiche del terreno

Prima e dopo norme a confronto

Prima Art. 41 bis

- Dichiarazione sost. Atto not. → Arpa
- Inizio lavori anche contestuale
- Comunicazione di conferma utilizzo
- Possibilità di modifiche previa comunicazione al Comune

Dopo DPR 120/2017

- **Dichiarazione sost. Atto not.**  **Arpa Comune**
- **Inizio lavori dopo 15 gg.** 
- **Dichiarazione di avvenuto utilizzo a fine lavori**
- **Possibilità di modifiche**
(max 2 volte sito di utilizzo e diverso utilizzo)
- **previa dichiarazione a ARPA e Comune** 
- **Proroga termini utilizzo 1 sola volta max 6 mesi**

Piano di utilizzo per opera VIA/AIA

- ❑ Il piano di utilizzo è relativo all'opera non al cantiere
- ❑ Il proponente redige il piano di utilizzo (art. 9) → lo presenta ARPA territorialmente competente + Autorità VIA → tutto ciò prima della conclusione VIA o almeno 90 gg prima inizio lavori (AIA)
- ❑ Formalità e procedure:
 - Il proponente redige e sottoscrive la dich. sost. atto not. con cui attesta una serie di elementi e allega la documentazione prevista dal regolamento (vedi Allegati) → - 90 gg
 - Le autorità competenti possono chiedere documenti integrativi entro 30gg trascorsi i quali no a ulteriori integrazioni
 - Verificano la documentazione, entro 30 gg dal ricevimento del PDU o delle integrazioni, l'autorità può chiedere verifica all'ARPA → + 30 gg
che nei 60 gg successivi deve esprimere parere
 - Il PDU può essere attuato trascorsi 90 gg dalla presentazione/integrazione documentale, non servono atti di assenso

PDU validità, modifiche, varie ed eventuali

1. È indicata nel PDU
2. I lavori vanno iniziati **entro 2 anni dalla presentazione** PDU
3. Si può aggiornare max 2 volte in caso di modifica sostanziale dei requisiti
4. L'Autorità competente può chiedere integrazioni entro 30 gg dalla presentazione dell'aggiornamento
5. Le modifiche al PDU sono attuabili dal 60° giorno successivo alla presentazione dell'aggiornamento
 - per le variazioni dei volumi di scavo > 20% (entro 15 gg dal verificarsi del fatto)
 - dalla richiesta di integrazione documentale per variazioni sito/siti di destinazione e deposito intermedio, o tecnologie di scavo
6. Il termine di inizio/ultimazione può essere prorogato 1 volta x max 730 gg previa comunicazione ante scadenza termine a autorità competente e ARPA (che possono negare proroga)
7. Il proponente prima dell'inizio dei lavori di scavo deve comunicare all'autorità competente e all'ARPA il/i nominativo/i dell'esecutore PDU che ne diviene responsabile
8. La conservazione del PDU è in capo al proponente e all'esecutore, va fatta nel sito di produzione, sede legale proponente per 5 anni dalla redazione

PDU - Modifiche art. 15

a) aumento del volume del materiale scavato > 20%	da comunicare entro 15 gg. dal verificarsi → dopo 60 gg. si può trattare l'eccedenza
a) modifica sito di destinazione/dell'utilizzo →	comunicazione aggiornamento → dopo 60 gg. si può dare seguito alla modifica
a) modifica sito deposito/i intermedio →	
a) modifica tecnologie di scavo	

Si può presentare un PDU preliminare?

In un certo senso **Sì** → art. 9 comma 8

In fase di predisposizione del PDU il proponente può chiedere a ARPA o altri soggetti pubblici abilitati di eseguire verifiche ecc. finalizzate alla validazione preliminare del PDU

Vantaggi → i termini ordinari sono ridotti di 1/2

Sito con fondo naturale art. 11 - 20

- Utilizzo consentito nel sito di produzione o in altro sito con caratteristiche analoghe

- Proponente – produttore → **presentazione ARPA di un piano di indagine condiviso da ARPA, da eseguirsi in contraddittorio**

Termine entro 60 gg

PDU

DU

Sito soggetto a bonifica art. 12 – 25 - 26

- Richiesta all'ARPA della validazione preliminare dei requisiti di qualità ambientale del sito di produzione - sito di destinazione



Risposta entro i 60 gg successivi



PDU



DU

Utilizzo in sito DPR

In generale:

- la contaminazione **va sempre verificata** ai sensi dell'Allegato 4 (per i riporti anche art. 3 c. 2 legge 28/12)
- per i casi di fondo naturale “anomalo” e amianto naturale → vedi art. 11 e 24 comma 2
- per opere soggette a VIA va presentato progetto preliminare in fase di VIA e progetto esecutivo → art. 24 comma 3 – 4
- per i siti soggetti a bonifica → vedi art.26 comma 1 -2

Deposito temporaneo Art. 23

Deroga all'art. 183 comma 1 lett. bb) D.lgs 152/06

Terre e rocce → se rifiuto?

A scelta del produttore



- smaltimento almeno trimestrale (no limiti quantitativi)
- ogni 4.000 mc di cui max 800 mc pericolosi, smaltimento entro 1 anno

Queste regole valgono solo per le terre e rocce mentre per gli altri rifiuti valgono le regole «normali»


Ogni tre mesi senza limiti quantitativi rifiuti speciali

Ogni 30 mc di cui 10 mc pericolosi, smaltimento entro 1 anno


Terre e rocce

Si cambia ancora?

SI



Terremoto Centro Italia



Art. 28, c. 13 bis e seguenti
D.L. 17 ottobre 2016 n. 189
L. 15 dicembre 2016 n. 229

FORSE SI



Legge quadro protezione civile



Art. 1 c. 1 lett. h) sub 2
L. 16 marzo 2017 n. 30



Delega al Governo per decreto
legislativo (entro 9 mesi)